

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

oooooooooooooooooooooooooooo

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 25 LUG. 2001

=====

ADDI' 25 LUG. 2001

NELLA SEDE DEL CONSIGLIO REGIONALE, IN VIA DELLA PISANA, 1301 - ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:


STORACE	Francesco	Presidente	GARGANO	Giulio	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	IANNARILLI	Antonello	"
ARACRI	Francesco	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
AUGELLO	Andrea	"	SAPONARO	Francesco	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
DIONISI	Armando	"	VERZASCHI	Marco	"
FORMISANO	Anna Teresa	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.
.....OMISSIS

ASSENTI: SARACENI

DELIBERAZIONE N° 1109

OGGETTO: _____ Linee di indirizzo alle aziende sanitarie locali e alle aziende ospedaliere in ordine alla legittimazione passiva ed attiva.



1109

11.07.1994

OGGETTO: 1002 Linee di indirizzo alle Aziende sanitarie locali e alle aziende ospedaliere in ordine alla legittimazione attiva e passiva.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta del Presidente e dell'Assessore alla Sanità;



Visto l'art.50 riguardante le norme di contabilità delle unità sanitarie locali di cui alla legge 23 dicembre 1978, n.833;

Visto il D.lgs.30.12.1992, n.502 *Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art.1 della legge 23.10.1992, n.421* e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 8 settembre 1983, n.58 che detta *Disposizioni in materia di finanziamento, programmazione, gestione e controllo delle attività delle unità sanitarie locali* e nell'ambito del Titolo VII fissa *Criteri di gestione dell'assistenza sanitaria*:

- all'art. 33, lettera a) per la gestione omogenea da parte delle Unità Sanitarie Locali delle convenzioni con i medici generici e pediatri, con gli specialisti esterni e con le farmacie;
- all'art. 34 per la gestione della convenzione con i medici generici e pediatri ed in particolare stabilisce che la Regione, in attesa dell'attuazione da parte delle unità sanitarie locali delle disposizioni previste dalla legge stessa, definisca modalità e procedure con le quali provvedere direttamente alla liquidazione e al pagamento delle somme dovute per l'assistenza medico-generica e pediatrica ordinaria;

Viste le leggi regionali n.18 e n.19 del 16.06.1994 concernenti le *Disposizioni per il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502 e successive modifiche ed integrazioni. Istituzione delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere.*

Tenuto conto che l'art.3 del citato d.lgs. n.502/92 e successive modifiche ed integrazioni, ha riconosciuto, in funzione del perseguimento dei loro fini istituzionali, personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale alle aziende sanitarie locali le quali agiscono mediante atti di diritto privato;

Rilevato che la Regione Lazio nel dare attuazione alle disposizioni per il riordino del Servizio sanitario regionale, di cui al citato d.lgs.n.502/92, con legge regionale n.18/94 ha dato piena attuazione ai suddetti principi normativi attribuendo alle aziende unità sanitarie locali e alle aziende ospedaliere, *autonomia organizzativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica* a decorrere dal 1.07.1994;

Visto l'art.6, comma 1, della legge 23.12.1994, n.724 e l'art.2, comma 14, della legge 28.12.1995, n.549 che ha comportato una successione "ex lege" delle regioni nei rapporti di debito e credito facenti capo alle ex UU.LL.SS. con conseguente obbligo per le stesse di costituire apposite gestioni stralcio (trasformate in gestioni liquidatorie) individuando l'ufficio responsabile delle medesime perché in nessun caso i crediti facenti capo alle pregresse gestioni delle ex UU.SS.LL. possono gravare, direttamente o indirettamente, sulle aziende unità sanitarie locali;

Viste, altresì, le conformi pronunce in materia giurisprudenziali (Cassazione civile sez.un., 6 marzo 1997, n.1989; Consiglio di Stato sez. V, 14 luglio, n.826) che secondo i principi stabiliti dall'art.111

bu

1109 25 LUG. 2001

c.p.c, hanno ritenuto, nelle cause aventi per oggetto uno dei suddetti rapporti, la regione legittimata passivamente e non già l'azienda unità sanitaria locale;

Vista, altresì, la legge regionale 31 ottobre 1996, n.45 che detta *Norme sulla gestione contabile e patrimoniale delle Aziende unità sanitarie locali e delle Aziende ospedaliere*;

Vista la propria deliberazione del 18 marzo 2001, n.371 concernente la *Definizione stragiudiziale del contenzioso con i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta, con la quale*, si è inteso individuare modalità per definire stragiudizialmente le numerose controversie pendenti al fine di evitare ulteriori aggravii di spesa con particolare riferimento al contenzioso delle gestioni stralcio;

Considerato, tuttavia, che alla luce di quanto esposto si rende necessario riaffermare il principio che le aziende Usl ed ospedaliere hanno assunto a decorrere dal 1.01.1995 piena legittimazione passiva ed attiva anche per gli aspetti finanziari con riferimento a tutti gli adempimenti di competenza assunti direttamente, mentre restano di competenza regionale le gestioni pregresse delle sopresse ex UU.SS.LL. fino al 31.12.1994;

Tanto premesso e salvo ogni ulteriore determinazione per gli anni successivi al 31.12.1994 circa i rapporti dei medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta con le aziende sanitarie locali in relazione ad eventuali sviluppi;

Vista la legge n.127 del 15.05.1997;

All'unanimità,

DELIBERA

- per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono integralmente richiamate:
- > di riaffermare il principio della piena legittimazione attiva e passiva delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere per quanto concerne i rapporti instauratesi successivamente all'1.01.1995;
 - > di confermare la legittimazione attiva e passiva della regione Lazio per quanto attiene i rapporti di pertinenza delle sopresse UU.SS.LL. anteriormente al 31.12.1994.


Il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi dell'art.17, comma 32, della legge 15.05.1997, n.127.

lu

3

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE

IL SEGRETARIO: F.to Dott. Saverio GUCCIONE



27 LUG. 2001